ordine INGEGNERI provincia como

Prot. 1502/2026
Como, 14 ottobre 2026
Circolare 3-2026

A tutti gli iscritti

Loro sedi

Oggetto: competenze degli iscritti alla Sezione A, settore civile e ambientale, nella progettazione degli impianti a servizio degli edifici

Cari Colleghi,

l'Ordine ha recentemente ricevuto da un iscritto una richiesta di chiarimenti sulla possibilità, per gli iscritti alla Sezione A, settore civile e ambientale, di progettare gli impianti elettrici, di climatizzazione e speciali negli edifici, in particolare quando si tratta di capannoni o di edifici a destinazione non residenziale.

Poiché la questione riveste interesse per molti iscritti, con la presente circolare si rende noto a tutti l'orientamento dell'Ordine, in forma generale.

1. Il quadro normativo

Le competenze degli iscritti alla Sezione A dell'Albo sono definite dall'art. 46, comma 1, del DPR 5 giugno 2001, n. 328, che ripartisce le attività professionali tra i settori.

Al settore **civile e ambientale** (lett. a) spettano la pianificazione, la progettazione, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione, tra l'altro, di *"opere edili e strutture"* e di *"sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio"*.

Al settore **industriale** (lett. b) spettano le medesime attività riferite a *"macchine, impianti industriali"*, a *"impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia"* e a *"sistemi e processi industriali e tecnologici"*.

La norma, quindi, non distingue i settori in base al tipo di edificio in cui l'impianto è collocato, ma in base alla **natura e alla funzione dell'impianto**: è civile l'impianto a servizio dell'edificio, è industriale quello a servizio del processo produttivo o della produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia.

2. Gli impianti a servizio dell'edificio

Ad avviso dell'Ordine, per "impianti civili" ai sensi della lett. a) si intendono gli impianti **a servizio dell'edificio e dei suoi occupanti**, indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile: residenziale, direzionale, commerciale, ricettiva, produttiva o di deposito.

Un impianto di riscaldamento, climatizzazione o illuminazione installato in un capannone non diventa "industriale" per il solo fatto di trovarsi in un edificio a destinazione industriale: resta un impianto civile finché la sua funzione è servire l'edificio.

Rientrano pertanto nella competenza degli iscritti al settore civile e ambientale, sia negli edifici civili sia in quelli a destinazione produttiva, commerciale o di deposito:

- gli impianti elettrici di illuminazione, forza motrice di servizio, quadri di distribuzione e cablaggio strutturato dati;
- gli impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione degli ambienti;
- gli impianti idrico-sanitari;
- gli impianti antintrusione;
- gli impianti di rivelazione e allarme incendio, di evacuazione di fumo e calore con aperture motorizzate e di sgancio di emergenza.

Si ricorda che alcuni adempimenti di prevenzione incendi sono riservati ai professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno (D.Lgs. 139/2006 e DM 5 agosto 2011). Si tratta di un requisito aggiuntivo previsto da quella normativa, che non dipende dal settore di iscrizione all'Albo.

3. Il limite: impianti di processo e impianti integrati con il processo

La competenza del settore civile e ambientale si arresta dove l'impianto entra nella sfera dei *"sistemi e processi industriali e tecnologici"* di cui alla lett. b). L'iscritto al settore civile e ambientale, pertanto, **non può progettare**:

- gli impianti di processo, cioè quelli asserviti a macchine, linee o cicli produttivi (ad esempio aria compressa di produzione, aspirazioni di processo, condizionamento del prodotto o di ambienti controllati per la produzione);
- gli impianti, anche di climatizzazione, **funzionalmente integrati o interconnessi con il processo produttivo**, cioè al suo servizio in modo esclusivo oppure inclusivo, servendo insieme il processo e l'edificio.

Un esempio chiarisce il secondo caso. Se i cascami termici di un processo industriale vengono recuperati per climatizzare l'edificio, l'impianto dipende dal processo per il proprio funzionamento e può interferire con esso. Si tratta quindi di un impianto integrato con il processo, la cui progettazione compete agli iscritti al settore industriale.

Restano inoltre di competenza del settore industriale gli impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia espressamente richiamati dalla lett. b), quali le cabine di trasformazione MT/BT e gli impianti di cogenerazione.

4. Il parere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Questa interpretazione è conforme all'orientamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, espresso nel parere del 17 febbraio 2011, prot. CNI n. 751 (allegato) sulle competenze dell'ingegnere civile e ambientale della Sezione A in materia di progettazione degli impianti meccanici ed elettrici degli edifici.

Il CNI ritiene che la progettazione degli impianti meccanici (idrico-sanitari, antincendio, climatizzazione) ed elettrici interni agli edifici competa senz'altro agli iscritti al settore civile e ambientale. Con specifico riferimento ai capannoni, il parere afferma:

> *«Ma agli iscritti nel settore civile e ambientale della sezione A dell'albo deve ritenersi attribuita anche la competenza sugli impianti a corredo di edifici a destinazione industriale (capannoni), quali impianti di riscaldamento–climatizzazione, impianti di illuminazione, ecc., purché non a servizio – esclusivo o inclusivo – di "sistemi e processi industriali e tecnologici".»*

Lo stesso parere precisa che restano esclusi *"gli impianti relativi ai sistemi e processi industriali tecnologici e specializzati"*, di competenza degli iscritti al settore industriale, e ribadisce che, ai fini delle competenze, **conta il settore di iscrizione all'Albo e non il titolo accademico** posseduto.

Né il parere del CNI né la presente circolare hanno carattere vincolante: come ricorda lo stesso Consiglio Nazionale, l'interpretazione ufficiale del DPR 328/2001 spetta al Ministero della Giustizia, d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca.

5. Nessun limite ulteriore da parte dell'Ordine

L'Ordine **non applica limiti o condizioni ulteriori**, quali soglie di potenza, limiti dimensionali o particolari tipologie di edificio. Le competenze professionali sono stabilite dalla legge e l'Ordine non ha il potere di restringerle né di ampliarle.

Restano naturalmente fermi:

- i requisiti specifici previsti da altre norme di settore, come quelli per gli adempimenti di prevenzione incendi richiamati al punto 2;

- il dovere deontologico, sancito dal Codice deontologico degli ingegneri italiani e recepito da questo Ordine, di accettare soltanto incarichi che si è in grado di svolgere con adeguata preparazione e competenza.

6. In sintesi

L'iscritto alla Sezione A, settore civile e ambientale, può progettare gli impianti elettrici, di climatizzazione e riscaldamento, idrico-sanitari, antintrusione e di prevenzione incendi **a servizio degli edifici, qualunque sia la loro destinazione d'uso**, compresi i capannoni.

Non può invece progettare gli impianti di processo, gli impianti che servono il processo produttivo in modo esclusivo o inclusivo o che sono funzionalmente integrati con esso, e gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia, che competono agli iscritti al settore industriale.

Cordiali saluti,

Il Consigliere Segretario
ing. Francesco Tettamanti

Il Presidente
ing. Mauro Volontè

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Via XX Settembre, 5
00187 Roma

e-mail: segreteria@cni-online.it

Servizio Banca Dati
bancadati@cni-online.it

ARCHIVIO DOCUMENTI VARI
DV10561

DOCUMENTO **17/02/2011 PARERE, CNI**

FONTE CNI

TIPO DOCUMENTO PARERE

NUMERO

DATA 17/02/2011

RIFERIMENTO PROT. CNI N. 751

NOTE

ALLEGATI

TITOLO **COMPETENZE PROFESSIONALI – INGEGNERE CIVILE AMBIENTALE DELLA SEZIONE A DELL'ALBO – PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI**

TESTO Viene richiesto parere sulle competenze professionali degli iscritti nel settore a) civile e ambientale della sezione A dell'albo, in possesso della laurea specialistica 4/S in Architettura e ingegneria edile, con riguardo alla progettazione di impianti.

Nello specifico si domanda se nella dizione 'di sistemi e impianti civili' sia compresa "la progettazione degli impianti meccanici e degli impianti elettrici interni di servizio", nonché se la progettazione degli impianti all'interno degli edifici concerna gli edifici con qualunque destinazione, "esclusi quelli industriali o sedi di processi produttivi specializzati".

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Per comprendere l'ambito di attività professionale consentito agli iscritti nei vari settori delle sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri occorre prendere in considerazione soprattutto il disposto dell'art. 46 del DPR 5/6/2001 n. 328.

Così, per quanto concerne le competenze degli iscritti alla sezione A, settore Ingegneria civile e ambientale, occorre guardare al contenuto dell'art. 46, comma 1, lettera a), del DPR cit..

Per la parte che qui interessa, la suddetta disposizione afferma che agli iscritti al settore "ingegneria civile e ambientale" compete la progettazione ".. di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio", con ciò estendendo la competenza degli Ingegneri civili e ambientali alla progettazione degli impianti di tutti gli edifici destinati a uso civile o comunque posti al servizio delle infrastrutture (es. : un

impianto di depurazione).

In generale, sulla competenza degli Ingegneri civili e ambientali in materia di impianti si allegano i precedenti pareri CNI 23/06/2008 e 7/12/2009, rinvenibili anche sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale.

Sulla competenza degli iscritti alla sezione A, settore civile e ambientale, in tema di impianti termotecnici a uso civile si allega inoltre il precedente parere CNI del 3/12/2007, inviato proprio all'Ordine di Bologna.

Alla luce di ciò, il Consiglio Nazionale è dell'avviso che la progettazione degli impianti meccanici (idrico-sanitari, antincendio, climatizzazione, ecc.) ed elettrici interni agli edifici competa senz'altro agli iscritti nel settore civile e ambientale della sezione A dell'albo.

La risposta è quindi positiva per gli impianti di qualunque natura purché posti all'interno degli edifici o destinati a corredo dell'edilizia civile.

Ma agli iscritti nel settore civile e ambientale della sezione A dell'albo deve ritenersi attribuita anche la competenza sugli impianti a corredo di edifici a destinazione industriale (capannoni), quali impianti di riscaldamento-climatizzazione, impianti di illuminazione, ecc., purché non a servizio – esclusivo o inclusivo – di "sistemi e processi industriali e tecnologici".

Mentre, appunto, sono da escludersi gli impianti relativi ai sistemi e processi industriali tecnologici e specializzati, di stretta competenza degli Ingegneri industriali della sezione A dell'albo, ai sensi dell'art.46, comma 1, lett. b) del DPR 328/2001.

Un'ultima annotazione è necessaria per il richiamo che molti Ordini provinciali continuano a fare al titolo accademico posseduto (es. : laurea specialistica in Architettura e ingegneria edile) al fine della individuazione delle competenze professionali.

Per quanto riguarda il valore e l'importanza del percorso formativo e scolastico – come riportato nella recente circolare CNI n.383/2011 sul tema del titolo professionale – è da comprendere che il percorso scolastico/accademico compiuto, ai fini dell'individuazione delle competenze professionali spettanti, è giuridicamente irrilevante, in quanto l'insieme dei settori oggetto di attività professionale è dato unicamente dall'iscrizione all'albo professionale (dopo il superamento dell'apposito esame di Stato) e quindi – a seguito della approvazione del DPR 328/2001 – dal/i particolare/i settore/i e sezione di iscrizione.

Conta allora il settore e la sezione di iscrizione all'albo e non il curriculum scolastico o il mero nomen del titolo accademico conseguito (es. : laurea specialistica in Ingegneria meccanica).

Confidando di aver fornito – per quanto di competenza - il chiarimento richiesto, si inviano distinti saluti.

ALLEGATI :
1)Parere CNI 23/06/2008 ;
2)Parere CNI 7/12/2009 ;
3)Parere CNI 3/12/2007.